

CONVENZIONE TRA

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO**

AGENZIA DEL TERRITORIO

PER LA FORNITURA DI SERVIZI ESTIMATIVI

L'anno 2007 (duemilasette) addì 31 (trentuno) del mese di luglio, tra l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in seguito denominato "ISVAP", rappresentato dal dott. Giancarlo Giannini, nato a Roma il 23 aprile 1939, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale,

E

l'Agenzia del Territorio, in seguito denominata "Agenzia", rappresentata dal dott. Mario Picardi, nato a Napoli il 22 luglio 1939, nella sua qualità di Direttore e rappresentante legale,

PREMESSO

- che l'ISVAP, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le funzioni di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'ISVAP può ravvisare l'esigenza di disporre di perizie tecnico-estimative particolareggiate, ovvero indicative e di massima nonché di giudizi di congruità tecnico-economica su relazioni di stima redatte da esperti terzi, concernenti beni immobiliari di proprietà di imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti sul mercato, ovvero di proprietà di società da queste controllate, ovvero oggetto di operazioni infragrupo rilevanti di cui all'art. 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- che l'ISVAP, in qualità di Autorità che esercita la vigilanza sulle imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa, richiede di norma che, ai fini dell'alienazione di beni immobiliari di proprietà delle stesse o delle società partecipate, controllate e collegate, o in relazione ad atti di transazione da stipulare o per altre specifiche esigenze delle imprese stesse, venga stimato il valore delle unità immobiliari da soggetti o

organismi qualificati e ciò anche tenuto conto della necessità di fornire ai commissari liquidatori valutazioni del patrimonio immobiliare sulla base di metodologie uniformi, con certezza dei tempi di rilascio e con costi contenuti;

- che ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.L. 30 luglio 1999 n. 300 e dell'art. 4 comma 1 lettera f) dello Statuto dell'Agenzia, la stessa è un organismo pubblico che può svolgere servizi, consulenze e collaborazioni per soggetti pubblici e privati sulla base di rapporti convenzionali e contrattuali;
- che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base provinciale.

CONSIDERATO

che alla luce di tali premesse e finalità di carattere generale, le parti intendono sottoscrivere una Convenzione che definisca:

- a) la natura dei servizi che l'ISVAP intende direttamente richiedere all'Agenzia e quelli che l'Agenzia stessa dovrà prestare ai commissari liquidatori delle imprese di assicurazione;
- b) le procedure di attivazione della fornitura dei servizi e le forme di consultazione delle parti;
- c) i corrispettivi per le prestazioni compiute dall'Agenzia e le modalità di pagamento;
- d) i reciproci obblighi e garanzie;
- e) la durata della convenzione e le modalità di recesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'ISVAP e l'Agenzia si stipula la Convenzione di cui ai successivi articoli.

ART.1

Le premesse e le considerazioni che precedono fanno parte integrante della Convenzione e ne costituiscono gli obiettivi di carattere generale.

ART.2

Oggetto ed applicazione della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto i seguenti servizi che l'Agenzia dovrà prestare:

- a) effettuare perizie tecnico-estimative, esprimere pareri di congruità su relazioni di stima di tecnici terzi concernenti beni immobiliari di proprietà delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, o di società controllate dalle stesse o collegate o comunque inerenti immobili oggetto di transazioni o di altre operazioni di interesse delle medesime;
- b) eseguire stime particolareggiate o indicative e di massima di beni immobiliari ed esprimere pareri di congruità su relazioni di stima di tecnici terzi, concernenti beni immobiliari di proprietà di imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti sul mercato, ovvero di proprietà di società da queste controllate, ovvero oggetto di operazioni infragrupo rilevanti di cui all'art. 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Per i servizi di cui alla lettera a) provvederanno ad affidare l'incarico all'Agenzia i commissari liquidatori delle imprese di assicurazione poste in liquidazione, mentre per i servizi di cui alla lettera b) sarà l'ISVAP a conferire direttamente l'incarico.

ART. 3

Modalità e termini di esecuzione dei servizi

Per quanto concerne le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a) i commissari liquidatori conferiranno incarico all'Agenzia e le relative prestazioni dovranno essere svolte entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento dell'incarico; tale termine potrà essere interrotto per una sola volta qualora l'Agenzia rappresenti esigenze di integrazione della documentazione.

A tal fine i medesimi commissari avranno cura di trasmettere la documentazione necessaria di cui all'allegato A della presente Convenzione ed a nominare un proprio referente per le eventuali attività di accertamento e sopralluogo.

Per le prestazioni di cui all'art. 2, lettera b), l'ISVAP provvederà direttamente a richiedere all'Agenzia le stime particolareggiate o indicative e di massima occorrenti nonché i pareri di congruità su relazioni di stima di tecnici terzi, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile in suo possesso e concordando con l'Agenzia il termine per l'espletamento dell'incarico che dovrà essere svolto entro e non oltre i 90 giorni dal relativo conferimento.

Il termine concordato decorre dalla ricezione da parte dell'Agenzia della richiesta formulata dall'ISVAP completa della relativa documentazione.

L'Agenzia, in ogni caso, provvederà in piena autonomia all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'esecuzione delle prestazioni oggetto degli incarichi secondo i tempi stabiliti, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

L'Agenzia, effettuate le prestazioni di cui all'art. 2, inoltrerà le risultanze estimali ai commissari liquidatori e per conoscenza all'ISVAP, nel caso di cui alla lettera a) e direttamente all'ISVAP, nel caso di cui alla lettera b).

L'ISVAP e l'Agenzia al fine di garantire una razionale gestione delle attività, si impegnano a ricercare adeguate forme di consultazione che consentano di pianificare e monitorare detti servizi, di agevolare lo scambio di informazioni e di risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere.

L'Agenzia provvederà, al riguardo, ad inoltrare all'ISVAP, con cadenza quadrimestrale, un resoconto sullo stato dell'arte dei servizi richiesti, sia dai commissari liquidatori sia direttamente dall'Istituto, dall'inizio dell'anno in corso fino a quella data, evidenziando le eventuali problematiche insorte. L'Agenzia provvederà inoltre a trasmettere all'ISVAP, con cadenza quadrimestrale, un elenco dei pareri di congruità richiesti dalle imprese assicurative su iniziativa dell'Istituto, ai sensi del provvedimento n. 1915 del 20 luglio 2001, non ancora rilasciati.

ART. 4 **Corrispettivi**

I corrispettivi da riconoscere all'Agenzia a compenso dei servizi forniti, di cui all'art. 2, lettere a) e b) vengono determinati sulla base delle seguenti tipologie ed entità:

- 1.1) nel caso di parere di congruità su relazione di stima particolareggiata, redatta da tecnici terzi, 0,7 per mille dell'importo stimato, con un compenso minimo di euro

516,00 (cinquecentosedici/00) per cespite;

- 1.2) nel caso di stima particolareggiata, 1,5 per mille dell'importo stimato con un compenso minimo di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per cespite;
- 1.3) nel caso di aggiornamento di stima già redatta dall'Agenzia a partire dal 2001, 1,0 per mille dell'importo stimato all'attualità con un compenso minimo di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per cespite;
- 1.4) nel caso di stima indicativa e di massima 0,5 per mille dell'importo stimato, con un compenso minimo di euro 260,00 (duecentosessanta/00) per cespite.

Detti corrispettivi potranno di comune accordo essere aumentati fino al 50% nei casi di particolare complessità e/o urgenza delle prestazioni.

Le spese connesse alle prestazioni fornite, ove non diversamente documentate, vengono definite forfettariamente per un importo pari al 25% dei corrispettivi delle prestazioni stesse.

I corrispettivi convenuti s'intendono al netto d'IVA.

ART. 5

Modalità e termini di pagamento

Ad avvenuta effettuazione dei servizi di cui all'art. 2, l'Agenzia trasmetterà:

- per le prestazioni di cui alla lettera a), fattura a carico delle imprese in liquidazione coatta amministrativa e per conoscenza all'ISVAP;
- per le prestazioni di cui alla lettera b), fattura a carico dell'ISVAP.

Le somme dovute all'Agenzia dai commissari liquidatori delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, ovvero dall'ISVAP, devono essere versate mediante bonifico bancario sul c/c postale intestato a "Agenzia del Territorio – Attività commerciale", utilizzando le seguenti coordinate: ABI 7601 CIN M – CAB 03200 – conto n. 61383345.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per le prestazioni di cui all'articolo 2 lettera b), in caso di ritardato pagamento, si concorda che sono dovuti gli interessi legali.

ART. 6

Revoca dell'incarico

Scaduti i termini di cui al precedente articolo 3, i commissari liquidatori delle imprese di assicurazione e l'ISVAP si riservano la facoltà di revocare l'incarico affidato previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni.

In tal caso tutta la documentazione e gli elaborati prodotti dall'Agenzia, previo pagamento del corrispettivo definito secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 per l'attività svolta, saranno acquisiti dai committenti.

ART. 7

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di cinque anni e potrà essere prorogata previo accordo tra le parti. In occasione della proroga la convenzione potrà essere rinegoziata, fatto salvo in ogni caso il completamento degli incarichi già formalizzati.

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi fatto salvo in ogni caso il completamento degli incarichi già formalizzati. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 8

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 9

Foro competente

Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione delle

clausole della presente convenzione, che non sia possibile definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Per l'ISVAP
Dott. Giancarlo Giannini

per l'Agenzia del Territorio
Dott. Mario Picardi

ALL.A

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, LETT. a) DELLA CONVENZIONE.

- 1) Atti di provenienza (rogito);

- 2) Dati catastali aggiornati, elaborati grafici progettuali (quotati) e dati relativi alle consistenze;

- 3) Eventuali richieste di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994;

- 4) Certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni), agibilità, abitabilità e quant'altro utile;

- 5) Divisione millesimale con quote relativamente alle unità immobiliari solo se trattasi di atto di provenienza conseguente a frazionamento;

- 6) Contratti di locazione, ovvero canoni corrisposti all'attualità;

- 7) Situazione di fatto degli immobili.